



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), che prevede che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;

VISTO l'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri potevano essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 103 del 2019 e successive modificazioni, che prevede che: «*Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale*»;

VISTO l'articolo 7, comma 5 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che prevede che: «*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lett. e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero*»;

VISTO il decreto ministeriale del 30 settembre 2021, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale del 30 settembre 2021, riguardante le attribuzioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, incluse le attività e le funzioni in materia di revisione legale dei conti, nonché la predisposizione e adozione dei principi professionali di revisione, di deontologia, di indipendenza, di segreto professionale e riservatezza obbligatori nello svolgimento degli incarichi di revisione legale dei conti;

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

VISTI gli articoli 21, 22, 22-bis, 22-ter, 23 e 24 suddetta direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, concernenti la deontologia professionale, l'indipendenza e obiettività, la riservatezza e il segreto professionale dei revisori legali;

VISTA la direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità;

VISTO l'articolo 25-ter della direttiva 2006/43/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2022/2464, ai sensi del quale i requisiti di cui agli articoli da 21 a 24-bis della medesima direttiva 2006/43/CE concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, *mutatis mutandis*, all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2464 e modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO l'articolo 9, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale lo stesso articolo 9, concernente la deontologia e lo scetticismo professionale, si applica anche, ad eccezione dei commi 1 e 3, all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati;

VISTO l'articolo 9-bis, comma 8-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo stesso articolo 9-bis, concernente la riservatezza e il segreto professionale, si applica anche, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8, all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati;

VISTO l'articolo 10, comma 13-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale lo stesso articolo 10, concernente l'indipendenza e l'obiettività, si applica, ad eccezione del comma 12, anche all'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità;

VISTO l'articolo 10, comma 13-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 ai sensi del quale *«I revisori della sostenibilità e le società di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, tenendo conto dei principi di etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12»;*

VISTI i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, riguardanti l'indipendenza dei revisori della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico;

VISTO l'articolo 19-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale i commi 3-bis, 3-quater e 5-bis del citato articolo 17 trovano applicazione anche ai revisori della rendicontazione di sostenibilità di enti sottoposti a regime intermedio;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, ai sensi del quale «*nelle more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24 settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i predetti ordini e associazioni*»;

VISTA la convenzione in data 24 settembre 2014 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ordini e le associazioni professionali per la definizione delle modalità di elaborazione dei principi professionali per i revisori legali, sottoscritta ai sensi dell'abrogato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

CONSIDERATO che l'Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale (Assirevi), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e l'Istituto Nazionale Revisori Legali (INRL), in qualità di soggetti ammessi alla suddetta convenzione, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e la borsa, hanno elaborato un principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale incaricata dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità, denominato «*Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità*»;

CONSIDERATO che i principi elaborati dagli ordini e dalle associazioni professionali sottoscrittori della convenzione del 24 settembre 2014 devono tenere conto dei principi elaborati dagli organismi internazionali e in particolare dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC), conformemente agli obiettivi di omogeneità sui piani degli Stati Membri dell'Unione Europea e internazionale indicati nella citata direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

CONSIDERATO che l'*iter* di adozione degli *International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards)*, elaborato dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA), dei quali occorre tenere conto ai sensi dell'articolo 10, comma 13-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nell'elaborazione dei principi applicabili ai revisori della sostenibilità, non risulta, alla data della

presente Determina, ancora terminato;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione di un principio che recepisca nell'ordinamento interno i suddetti *International Ethics Standards for Sustainability Assurance (including International Independence Standards)*, gli obblighi imposti dal Legislatore all'art. 10, comma 13-ter, decreto legislativo 27 gennaio 2010, in relazione all'elaborazione dei principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività per lo svolgimento di incarichi di attestazione della sostenibilità che gli stessi possano ritenersi soddisfatti, in via transitoria, attraverso l'estensione al revisore della sostenibilità delle previsioni dettate per il revisore legale nell'esercizio dell'attività di revisione dal «*Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'art. 9-bis, comma 2 e dell'art. 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010*» (Codice Italiano di Etica e Indipendenza), adottato con determina della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2023;

CONSIDERATO lo schema di «*Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità*» comprensivo di un'Introduzione, di un Glossario e di una Guida all'utilizzo che ne formano parte integrante;

SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che con nota acquisita in data 28 novembre 2024, prot. n. 248609 si è espressa favorevolmente in merito Principio in materia di «*deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità*» elaborato ai sensi dell'articolo 10, comma 13-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125,

DETERMINA

Il «*Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, elaborato ai sensi dell'art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125*», denominato, in breve, «*Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di*

sostenibilità» e allegato alla presente Determina, è adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 13-*ter*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

I revisori legali dei conti iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono tenuti a prenderne visione e ad applicarlo in relazione agli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.

In nessun caso il Principio deroga a disposizioni di legge o a disposizioni regolamentari né autorizza il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale incaricata dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità a disapplicare le disposizioni stesse.

La presente Determina, unitamente al «*Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità*», è pubblicata sul sito istituzionale della revisione legale all'indirizzo: <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/>.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Firmatario1